

Allegato 2)

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Art. 1 - Oggetto

Oggetto dell'assegnazione di cui al presente bando sono nr. 24 tombe di famiglia, ricavate all'interno della Galleria nr. 8 del Cimitero II del Capoluogo (Nuovo) e n. 5 tombe di famiglia realizzate nell' ampliamento del Cimitero di Piumazzo.

Le tombe di famiglia del Cimitero II del Capoluogo (Nuovo):

- n. 19 composte da nr. 4 posti salma per fila verticale,
- n. 3 composte da nr. 8 posti salma per fila verticale
- n. 2 composte da nr. 8 posti salma con tumulazione trasversale,

e le tombe di famiglia del Cimitero di Piumazzo:

- n. 5 composte da nr. 4 posti salma per fila verticale,
- verranno assegnate per una durata di 90 anni rinnovabili in base alle disposizioni del Regolamento comunale di Polizia mortuaria.

Art. 2 - Requisiti di accesso

Le tombe di famiglia, di cui all'art. 1, relative al Cimitero II del Capoluogo ed al Cimitero di Piumazzo verranno date in concessione ai soggetti aventi almeno uno dei sottoelencati requisiti:

1. residenza nel Comune di Castelfranco Emilia al momento della presentazione della domanda;
2. nascita nel Comune di Castelfranco Emilia;
3. residenza nel Comune di Castelfranco Emilia per almeno dieci anni;
4. rapporto di coniugio, convivenza more uxorio come risultante da certificazione anagrafica ovvero di parentela fino al secondo grado in linea retta ovvero da un rapporto di parentela fino al secondo grado in linea collaterale con il defunto sepolto in un cimitero del Comune di Castelfranco Emilia e da trasferire nella tomba di famiglia di cui all'art. 1,

Art. 3 - Criteri di assegnazione delle tombe di famiglia

Le assegnazioni delle tombe di famiglia di nuova costruzione presenti all'interno del Cimitero II del Capoluogo (Nuovo) e del Cimitero di Piumazzo, di cui all'art. 1, avverranno sulla base dell'attribuzione dei seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTI
Nascita del richiedente nel Comune di Castelfranco Emilia	1
Anni di residenza del richiedente nel Comune di Castelfranco Emilia	0,10 per ogni anno
Per ogni tomba di famiglia in concessione perpetua restituita al Comune di Castelfranco Emilia	14
Per ogni loculo singolo in concessione perpetua restituito al Comune di Castelfranco Emilia	8
Per ogni loculo doppio in concessione perpetua restituito al Comune di Castelfranco Emilia	11
Per ogni loculo ossario in concessione perpetua restituito al Comune di Castelfranco Emilia	6
Per ogni tomba di famiglia in concessione non perpetua restituita al Comune di Castelfranco Emilia	10
Per ogni tomba a sterro restituita al Comune di Castelfranco Emilia	9
Per ogni loculo singolo in concessione non perpetua restituito al Comune di Castelfranco Emilia	5
Per ogni loculo doppio in concessione non perpetua restituito al Comune di Castelfranco Emilia	7
Per ogni loculo ossario in concessione non perpetua restituito al Comune di Castelfranco Emilia	3
Per ogni feretro/resti mortali/ceneri da trasferire nella tomba di famiglia proveniente da un Cimitero del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia	5
per ogni feretro/resti mortali/ceneri da trasferire proveniente da altri Comuni	1

Si precisa che a parità di punteggio verrà data priorità all'ordine di presentazione della domanda (Numero e data di Protocollo).

E' OBBLIGATORIA LA RESTITUZIONE AL COMUNE DEI LOCULI CHE RESTERANNO VUOTI A SEGUITO DEI TRASFERIMENTI DI SALME/RESTI MORTALI/CENERI NELLA TOMBA DI FAMIGLIA.

Si provvederà di conseguenza a formare e a rendere pubblica una graduatoria redatta sulla base dei criteri di assegnazione di cui al presente articolo. Per le istanze in esubero rispetto alla disponibilità di manufatti, si prevede il mantenimento in graduatoria come riserva nel caso in cui gli assegnatari rinunciassero alla concessione.

Al nucleo familiare anagrafico del richiedente può essere assegnata una sola tomba di famiglia salvo che, scaduti i termini per la presentazione della domanda, il numero complessivo delle domande presentate risulti inferiore alla disponibilità di dette tombe. A tal proposito gli interessati dovranno indicare nella domanda la possibilità di ottenere una seconda tomba di famiglia

In tal caso le domande volte ad ottenere l'assegnazione di due tombe di famiglia, ai fini della graduatoria e sussistendo la disponibilità, verranno collocate, con riferimento alla richiesta della seconda tomba di famiglia e comunque applicando i criteri di assegnazione sopra indicati, alla fine della graduatoria stessa.

Si provvederà quindi ad interpellare gli interessati sulla base della graduatoria come sopra redatta per formalizzare la domanda necessaria alla stipula del contratto di concessione. Contestualmente spetta agli interessati, sempre secondo l'ordine della predetta graduatoria, indicare la tomba prescelta.

Art. 4 - Domanda, termini di presentazione, assegnazioni

La concessione della tomba di famiglia può essere richiesta esclusivamente da cittadini maggiorenni.

Gli interessati alle concessioni di Tombe di famiglia dovranno presentare apposita domanda secondo lo schema tipo messo a disposizione del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune di Castelfranco Emilia, con sede in Piazza della Vittoria, 8 a Castelfranco Emilia e che di conseguenza dovrà essere ritirato e compilato dagli interessati. Il bando e lo schema di presentazione della domanda sono resi disponibili anche sul sito istituzionale del Comune di Castelfranco Emilia ed in particolare: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Le domande potranno essere consegnate:

- a mano presso l'ufficio di Polizia mortuaria (sede comunale - Piazza della Vittoria, 8- 3° piano - orario di ricevimento: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 – il giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30) il quale provvederà a rilasciare apposita ricevuta o in alternativa

- a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Piazza della Vittoria 8, 41013 Castelfranco Emilia.
- a mezzo pec all'indirizzo pec : comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it .

Sono escluse altre modalità o forme di presentazione.

La domanda, corredata di marca da bollo da Euro 16,00 unitamente al bando sottoscritto per accettazione delle modalità di assegnazione, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello e dovrà pervenire, A PENA DI ESCLUSIONE, entro le ore 11,00 del giorno 24/11/2015.

A tal fine faranno fede la data e l'ora di presentazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria, ovvero la data e l'ora di arrivo della raccomandata al Protocollo dell'Ente ovvero la data e l'ora di arrivo della pec alla casella di posta certificata dell'Ente.

Il ricevimento della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Si precisa che la domanda deve essere presentata da UN SOLO RICHIEDENTE che congiuntamente ad eventuali altri richiedenti - debitamente elencati nella domanda di concessione -, in caso di assegnazione della tomba di famiglia, potrà indicare la divisione dei posti o individuare separate quote della concessione stessa, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione medesima.

La presentazione della domanda non vincola comunque gli interessati ad accettare l'assegnazione del manufatto.

Si rammenta, inoltre, che la domanda verrà presentata per avere in concessione UNA SOLA TOMBA DI FAMIGLIA.

Le domande pervenute verranno protocollate (Protocollo Generale del Comune di Castelfranco Emilia) sulla base dell'ordine di presentazione.

Scaduto il termine di presentazione fissato nel presente bando, i rimanenti loculi, secondo la propria tipologia, saranno dati in concessione applicando principi, disciplina e criteri di assegnazione previsti per quest'ultimi dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

Nel caso in cui i manufatti non fossero esauriti alla data di scadenza, è altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale riaprire i termini del bando.

ART. 5 Modalità di assegnazione

L'esame delle domande sarà effettuato da apposita commissione, la quale provvederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione.

Le assegnazioni saranno comunicate a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; contestualmente i beneficiari saranno convocati presso il Comune al fine dell'individuazione della tomba assegnata e della redazione della domanda di concessione. La convocazione avverrà tassativamente secondo l'ordine della graduatoria delle domande. Il beneficiario è tenuto a rispettare data e ora di convocazione a pena di collocazione al fondo della graduatoria. E' ammesso lo spostamento, se concordato con l'ufficio preposto

per una sola volta ed entro 10 giorni dalla data della prima convocazione sempre a pena di collocazione al fondo della graduatoria.

Il versamento dell'importo totale del costo della concessione e delle spese accessorie dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla redazione della domanda di concessione.

ART. 6 Sopralluogo dei manufatti

A seguito del ricevimento della comunicazione di assegnazione e prima della convocazione presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria sarà data la possibilità agli interessati di visitare le tombe e i loculi presso il Cimitero affinché gli assegnatari possano rendersi conto, visivamente e direttamente sul posto, delle dimensioni dei manufatti e delle loro caratteristiche costruttive.

ART. 7 Corrispettivi di concessione e oneri diversi

Il Costo delle concessioni è quello vigente al momento dell'assegnazione. In particolare:

- tombe di famiglia composte da nr. 4 posti salma per fila verticale Euro 14.153,99
- tombe di famiglia composte da nr. 8 posti salma per fila verticale Euro 28.274,30
- tombe di famiglia composte da nr. 8 posti salma con tumulazione trasversale senza cancelletto Euro 31.138,96

Al costo della concessione dovranno essere aggiunti tutti gli oneri relativi agli obblighi amministrativi, alle operazioni cimiteriali, alle spese contrattuali .

ART. 8 Modalità di stipula contratto di concessione

Effettuato il versamento delle somme dovute da parte del Concessionario, il Responsabile del settore preposto, nella sua qualità di rappresentante dell'Amministrazione, stipulerà l'atto di concessione, sottoscritto unitamente al Concessionario, che riassumerà sinteticamente i diritti e gli obblighi di ciascuna delle due parti. L'atto di concessione verrà debitamente registrato nei modi di legge. Qualora, durante il periodo che intercorre tra la data del versamento delle somme dovute e quella di sottoscrizione dell'atto, dovessero verificarsi maggiorazioni degli importi dovuti per la registrazione e/o aumenti sull'imposta di bollo, tutte le somme dovute, per la regolarizzazione dell'atto, saranno a carico del Concessionario, che dovrà effettuare le integrazioni prima della stipula.

ART. 9 Diritto d'uso delle sepolture

E' facoltà del/i concessionario/i indicare nell'atto di concessione i nominativi di coloro i quali avranno diritto di sepoltura presso la tomba di famiglia ovvero si applicherà quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria.

ART. 10 Rinuncia alla concessione

Come previsto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia di una concessione di manufatto (loculo, tomba di famiglia, tomba a sterro) quando il sepolcro non è stato occupato. In presenza di un unico atto di concessione-contratto riferito a più loculi adibiti a tomba di famiglia, la restituzione, qualora richiesta dagli aventi titolo, dovrà riguardare tutti i medesimi loculi.

Nel caso di rinuncia a una concessione di manufatto, quando il sepolcro non sia occupato, spetterà al concessionario ovvero agli aventi diritto rinuncianti il rimborso dell'80% della tariffa vigente per quella tipologia di sepoltura.

Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente bando si rimanda al suindicato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 11 Domande pervenute oltre il termine di presentazione

Le domande pervenute oltre il termine di presentazione fissato all'art. 4 e comunque entro i 20 giorni successivi alla data di chiusura del bando, saranno prese in considerazione e inserite nella graduatoria secondo i criteri indicati all'art. 3 solo se il numero complessivo delle domande presentate risulti inferiore alle disponibilità delle tombe di famiglia in concessione.

ART. 12 Patti e condizioni

La concessione conterrà i patti e le condizioni riportati di seguito così come nella concessione-contratto per costituzione di diritto di sepoltura:

- La concessione s'intende fatta ed accettata dal contraente sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni ed in particolare del D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii., della L.r. 19/2004 e ss.mm.ii., nonché del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e ss.mm.ii..
- Il contraente accetta senza riserva alcuna tutte le condizioni che regolano o potranno regolare in futuro la concessione di loculi.
- La concessione cimiteriale conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, usucapibile, trasferibile, o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- Il concessionario o avente causa è tenuto a garantire l'igiene, il decoro e la sicurezza delle sepolture. Qualora la sepoltura non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Comune, previa diffida ad adempiere e trascorsi inutilmente i termini in questa previsti, disporrà la decadenza della concessione per incuria e provvederà secondo quanto stabilito nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria o in eventuali e successive modificazioni ed integrazioni dello stesso. Il provvedimento di decadenza è notificato nelle forme previste dal codice di procedura civile.
- La concessione si estingue per scadenza del termine, per soppressione del Cimitero, per rinuncia, decadenza e revoca secondo quanto stabilito nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria o in eventuali o successive modifiche ed integrazioni dello stesso.
- Nel caso di contenzioso tra il concedente e il concessionario durante il periodo di validità del contratto è competente il Foro di Modena.

- Nel caso di contenzioso sul diritto di sepoltura tra privati, sarà mantenuto lo stato di fatto fino al momento in cui tra gli interessati non sia raggiunto un accordo ovvero, qualora una delle parti abbia avviato un procedimento giudiziario, non sia definitivo il provvedimento del giudice.
- Le spese dell'atto, inerenti e conseguenti sono a totale carico del concessionario.

Art. 13 Norme ed avvertenze

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare il presente bando in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza, specificando che in detto caso ai richiedenti non spetterà alcun risarcimento od indennizzo.